

ACCORDO DI MOBILITÀ ACCADEMICA

TRA

LA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA), con sede legale in Roma, 00193 Via della Traspontina, n. 21, C.F. 02635620582, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia l'11 giugno 1957, munito dei necessari poteri

E

LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE (PUSC), con sede legale in Roma, 00186 - Piazza di Sant'Apollinare, n. 49, C.F. 97071510586, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Rev. Prof. Luis Navarro, nato a San Sebastian (Spagna) il 21 giugno 1954, munito dei necessari poteri

CONSIDERATO il significativo contributo che può derivare dai programmi di scambio di studenti e docenti tra diversi istituti di istruzione superiore verso lo sviluppo dell'apprendimento;

CONSIDERATA la convenzione quadro siglata tra le stesse Università il 21 dicembre 2018, al fine di facilitare il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di collaborazione sul piano scientifico, didattico e organizzativo;

VISTO l'art. 8, comma 5 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 13 febbraio 2019, che prevede la partecipazione a programmi strutturati a livello internazionale, la realizzazione di programmi congiunti ed il mutuo accesso ai servizi per gli studenti e per i ricercatori;

Concordano di stipulare quanto segue

1. Entrambe le Istituzioni forniscono tutte le opportunità disponibili nelle rispettive sedi affinché gli studenti possano iscriversi ai corsi di laurea e/o

ad altri programmi e godere dei servizi, come previsto dal presente Accordo.

2. Entrambe le Istituzioni concordano di istituire un meccanismo comune per lo scambio di docenti e la collaborazione tra le due Istituzioni. Gli scambi di docenti possono comprendere l'insegnamento e/o la ricerca.
3. Entrambe le Istituzioni possono promuovere altre attività accademiche in relazione agli obiettivi di cui sopra.

Il presente accordo ha effetto per tre (3) anni a decorrere dal giorno in cui i rappresentanti di entrambe le Istituzioni appongono le loro firme. L'Accordo è soggetto a revisione, rinnovo e cancellazione per effetto di ulteriore accordo scritto, con almeno sei mesi di anticipo. Un *Addendum* all'Accordo sulla Mobilità accademica è in Allegato, come concordato da entrambe le parti.

I sottoscritti accettano il presente Accordo a nome delle rispettive Istituzioni.

Roma, 26 novembre 2020


Per la LUMSA



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini

Per la PUSC



Il Rettore

Prof. Luis Navarro

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI MOBILITÀ ACCADEMICA

L'accordo di mobilità accademica tra la LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA) e la PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE (PUSC), relativo allo scambio di studenti, sarà regolato come segue, a partire dalla data della firma e per la durata prevista.

1. Numero di studenti in scambio

Ogni anno accademico, durante il periodo di validità dell'Accordo, entrambe le Università possono inviare studenti ordinari (a tempo pieno). La durata standard del soggiorno è di norma di un semestre o di un intero anno accademico. Il numero di studenti in scambio sarà definito mediante lettere inviate ogni anno con tre mesi di anticipo rispetto all'inizio del programma accademico.

2. Tasse accademiche

Ogni Istituzione ospitante rinuncerà alle tasse accademiche dovute dallo studente ospite.

3. Selezione degli studenti

Gli studenti saranno selezionati dall'Università di origine sulla base di:

- I. Eccellenza negli studi universitari
- II. Competenza linguistica adeguata.

4. Ammissione

Ogni studente selezionato per la partecipazione al programma di mobilità sarà ammesso come studente ospite presso l'Istituzione ospitante previa presentazione di:

- I. Domanda di ammissione con indicazione degli esami da sostenere
- II. Certificato degli studi sostenuti nell'Università di appartenenza

III. Lettera di presentazione del Decano/Direttore o del Coordinatore/Presidente del Corso di Studi della Facoltà/Dipartimento di provenienza.

IV. Copertura sanitaria: tessera sanitaria o altre assicurazioni.

Resta inteso che gli studenti ammessi ai sensi del presente Accordo continueranno come laureandi presso la loro Istituzione di origine e non saranno considerati laureandi di quella ospitante, ma soltanto studenti ospiti.

5. Crediti accademici

Lo studente in mobilità acquisisce i crediti accademici (ECTS) previsti per gli insegnamenti inseriti nel programma di mobilità; il programma di mobilità dovrà essere approvato dal Coordinatore/Presidente del Corso di Studi a cui è iscritto. I crediti sono acquisiti previa valutazione positiva (idoneità) o superamento dell'esame.

6. Norme e Regolamenti

Gli studenti in mobilità sono soggetti alle norme e ai regolamenti dell'Università e del Paese ospitante.

7. Alloggio e assicurazione

Entrambe le Istituzioni possono supportare gli studenti nella ricerca di un alloggio adeguato. Il pagamento delle spese di vitto e alloggio, di assicurazione medica e di soggiorno sono a carico dello studente e le due Università non sono responsabili di tali spese.

Gli studenti in mobilità dovranno essere coperti dall'assicurazione sanitaria e dall'assicurazione contro gli infortuni, come previsto dalle norme dell'Istituzione ospitante, le quali saranno a carico dello studente.

8. Uffici

Questo programma sarà coordinato dal Vicerettore Accademico della PUSC e dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione della LUMSA, con il supporto dei Responsabili degli Uffici Competenti.

I sottoscritti accettano il presente *Addendum* a nome delle rispettive istituzioni

Roma, 26 novembre 2020

Per la LUMSA



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini

Per la PUSC



Il Rettore

Prof. Luis Navarro